



N. R.G. VG 683/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**Sezione II Civile**

Il Giudice designato alla trattazione dott. Francesco Pipicelli
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

mediante il quale si

“...chiede che questo Ill.mo Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, voglia con decreto inaudita altera parte, nella ricorrenza dei motivi di indifferibile urgenza e per tutti i motivi indicati in atti:

... ➤ inibire, in difetto di un provvedimento giurisdizionale che accerti la sussistenza dei presupposti di legge per l'operatività dell'art. 2, 2° comma, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 introdotto con il D.L. 18 gennaio 2024, n. 4 nella fattispecie concreta, anche in considerazione della attuale e pacifica operatività dell'art. 18, 4° comma CCII:

a) ad di richiedere

— al Ministro delle attività produttive (oggi, Ministro delle Imprese e del Made in Italy) l'emissione del provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria nonché





— alla Camera di Commercio l'archiviazione della domanda ex art. 12 CCII n. 0000002829 presentata da _____ in data 15 gennaio 2024;

b) alla Camera di Commercio di disporre l'archiviazione su richiesta di _____ o d'ufficio della domanda ex art. 12 CCII n. 0000002829 presentata da _____ in data 15 gennaio 2024.”;

sentite le parti all'udienza in data 31 gennaio 2024, letto il parere motivato dell'esperto dott. CESARE GIUSEPPE MERONI, lette le memorie di costituzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede,

OSSERVA

1. In ordine alla domanda di inibizione ad _____ di richiedere al Ministro delle Imprese e del Made in Italy l'emissione del provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria.

Nei confronti di _____ e di CCIAA Milano in persona del Segretario Generale, _____ ha chiesto che, “in difetto di un provvedimento giurisdizionale che accerti la sussistenza dei presupposti di legge per l'operatività dell'art. 2, secondo comma, D.L. 23 dicembre n. 347”, le sia inibito l'esercizio del potere-dovere previsto da questa disposizione (vedi il ricorso, conclusioni a pagina 53), la quale prevede nella sua formulazione attuale che “...((Nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza dei soci che detengono, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo abbia omissso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, non può essere proposta la domanda di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto di cui all'articolo 12 decreto





legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda è archiviata”.

La richiesta inibitoria attiene quindi al potere-dovere in capo ad [redacted] di presentare – nella qualità di socio che detiene indirettamente più del 30% del capitale sociale di [redacted] e unicamente in caso di inerzia dell’organo amministrativo di questa società – un’istanza volta a far valutare al Ministro competente (MIMIT) i requisiti per l’ammissione della stessa società alla procedura (di ristrutturazione economica e finanziaria) dell’amministrazione straordinaria.

L’istanza non coglie nel segno e va disattesa, ad avviso dell’odierno giudicante.

L’inibitoria sollecitata da [redacted] nei confronti di [redacted] consisterebbe *in primis* nell’impartirle l’ordine di un *non facere*: il divieto, appunto, di presentare al Ministro delle Imprese l’emissione del provvedimento di apertura dell’amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.L. n. 347/2003. Dalla mera presentazione di tale istanza quale esercizio di un potere-dovere sollecitatorio al Ministro competente non è configurabile, neanche in astratto, un pregiudizio diretto ed immediato, nel senso dell’automaticità e dell’immediatezza dell’apertura di una procedura liquidatoria o della stessa A.S. (che non ha finalità liquidatoria ma di recupero della vitalità dei complessi aziendali), con ogni conseguenza in tema di assenza del *periculum in mora*.

Ad [redacted] infatti, l’art. 2, comma 2, D.L. n. 347/2003 attribuisce unicamente la legittimazione a presentare un’istanza al Ministero competente, tale segnalazione o sollecitazione dovrà poi essere valutata dalla Pubblica Amministrazione, chiamata a riscontrare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione della società all’amministrazione straordinaria.

Il potere-dovere di [redacted] dunque, si riduce alla possibilità di avviare un procedimento all’esito del quale l’autorità amministrativa valuta discrezionalmente la sussistenza dei presupposti per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, senza alcuna possibilità “anticipata” per l’A.G. di ingerirsi o inibire in via anticipata relative valutazioni, prevedendosi un controllo solo successivo, peraltro attribuito al Tribunale in composizione collegiale, in ordine al riscontro o meno dello stato di insolvenza.

Non avendo [redacted] il potere autonomo di disporre l’apertura della A.S., non è dall’istanza eventualmente presentata che potrebbe in astratto discendere alcuna concreta conseguenza ritenuta dannosa per [redacted]. La stessa prospettazione di parte ricorrente appare dunque priva di conclusione ed efficacia rispetto al dedotto *periculum*.

La misura inibitoria richiesta nei confronti di [redacted] sarebbe volta, infatti, a impedire a quest’ultima di presentare istanza di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria.

L’idoneità dell’istanza, ex art. 2, comma 2, D.L. n. 347/2003, a determinare un effetto impeditivo, oltretutto lesivo della procedura di composizione negoziata della crisi, di per sé esclude l’esigenza





cautelare su cui riposa l'inibitoria richiesta, dovendo essere poi mediata dall'esercizio della discrezionalità amministrativa ministeriale e dal controllo successivo del Tribunale.

Inoltre, il requisito del *periculum* risulta comunque escluso dalla circostanza che l'amministrazione straordinaria – alla quale dovesse essere ammessa su istanza di e previa favorevole valutazione del Ministero, seppur basata su presupposti vincolati nell'esercizio della discrezionalità – non potrebbe direttamente pregiudicare le sorti del percorso di risanamento.

Infatti, ai sensi dell'art. 4 comma 1 *bis* D.L. 347/2003, "*Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2*", quindi del decreto di ammissione alla procedura da parte del Ministro competente.

Non è in tal caso preclusa la percorribilità successiva di un percorso di risanamento attuabile mediante la composizione negoziata, che anche a seguito di archiviazione potrebbe essere ripresentata – ove la società non sia ritenuta insolvente dal Tribunale – eventualmente nei tempi e nei modi previsti dall'art. 17 comma 9 CCII, con possibile applicazione del termine ridotto di quattro mesi, trattandosi in ultima analisi di archiviazione dipendente da una scelta e richiesta immediata del socio della società, quindi dello stesso imprenditore.

Inoltre, nel perimetro della stessa procedura di amministrazione straordinaria potrebbe ancora essere negoziata la crisi con i creditori, ricorrendo allo strumento del concordato ai sensi dell'art. 4 bis del decreto legge n. 347/2003, non risultando quindi direttamente lesiva per la ricorrente e peraltro temporanea la preclusione del percorso di composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi ai sensi del CCII, fino al passaggio in giudicato del decreto del Tribunale ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.L. 347/2003, che in via successiva accerti l'assenza dello stato di insolvenza e/o dei presupposti per l'apertura della A.S.

Né si vede come l'organo giudicante potrebbe inibire in questa sede in via cautelare atipica la piena operatività di una disposizione di legge vigente; la tutela cautelare atipica richiesta appare inammissibile perché il suo *petitum*, volto ad ottenere quale bene della vita sostanziale la disapplicazione di una disposizione legislativa mediante ordini di *non facere*, invaderebbe la sfera di discrezionalità amministrativa del Ministero e della stessa nell'esercizio di un potere dovere-sollecitatorio, facendo conseguire una utilità che non sarebbe conseguibile dalla ricorrente neppure all'esito del percorso di risanamento attuato mediante la composizione.

Spetta, infatti, alla discrezionalità amministrativa del potere esecutivo stabilire, in concreto e nel merito, se l'interesse del privato volto ad ottenere o a conservare un bene della vita – ovvero perseguire il risanamento imprenditoriale con una modalità o piuttosto con un'altra - quando esso viene a





confronto con un potere, non irragionevole, attribuito dalla legge all'Amministrazione (in specie oggi conferito ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 347/2003) non per la soddisfazione proprio di quell'interesse individuale, ma di un interesse pubblico che lo ricomprende e per la cui realizzazione è dotata di discrezionalità nell'uso dei mezzi a sua disposizione, costituisca un interesse meritevole di tutela ovvero rientri tra gli interessi di mero fatto (vedi anche Cass. Sez. U, Ordinanza n. 10095 del 18/05/2015).

Nulla potrebbe essere ordinato in via inibitoria, per i motivi sopra spiegati, inoltre alla CCIAA che in presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie normativa – la quale non risulta censurabile in astratto sotto alcun profilo - dovrebbe senz'altro archiviare la domanda ex art. 12 CCII; si deve pertanto ritenere la domanda cautelare priva di fondamento anche sotto questo profilo.

2. In ordine alla domanda di inibizione a di richiedere alla Camera di Commercio l'archiviazione della domanda ex art. 12 CCII n. 0000002829 presentata da in data 15 gennaio 2024.

2.1. L'applicazione dell'articolo 2, comma 2, D.L. n. 347/2003, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 4/2024, entrato in vigore il 19 gennaio 2024 ai rapporti in corso.

A fondamento della richiesta di inibitoria formulata nei confronti di , afferma l'inapplicabilità al caso in esame dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 347/2003, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 4/2024, entrato in vigore il 19 gennaio 2024, che prevede l'archiviazione della domanda al momento della presentazione dell'istanza.

Poiché il deposito della istanza di nomina di un esperto ex art. 12 CCII sarebbe avvenuto il 15 gennaio 2024, ossia in data anteriore alla entrata in vigore della modifica legislativa, risalente al 19 gennaio 2024 e *“per la quale non è stata prevista (né avrebbe potuto essere prevista) nessuna forma di retroattività”* (vedi ricorso, pagina 20).

Appare invece consolidato il principio secondo il quale una disposizione di legge processuale si applica non solo ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore, ma altresì a quelli già in corso (ma non esauriti) al momento della modifica legislativa.

La norma, infatti, testualmente contempla in sé non una retroattività in senso stretto ma già una piena applicabilità ai rapporti processuali in corso, testualmente prevedendo – *in fieri* - da un lato che non possono essere “proseguite” domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza ai sensi del Codice della Crisi e dall'altro lato sancendo la necessaria archiviazione della domanda di nomina dell'esperto già depositata; l'art. 11 delle disposizioni preliminari sulla legge in generale, trattandosi di norma ordinaria, è derogabile da una norma di pari rango, che ne prevede l'applicabilità ai rapporti processuali in corso e non ancora esauriti, purché non si tratti di





disposizione penale sostanziale e non impattando su diritti quesiti.

2.2 La compatibilità con il diritto unionale.

Inoltre, ha sostenuto nel ricorso la contrarietà dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 347/2003, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 4/2024, rispetto alla normativa euro-unitaria, affermando che il Giudice sarebbe tenuto a disporre la disapplicazione.

In particolare, afferma che (ricorso, pagine 22 ss.):

“...La modifica introdotta si pone visibilmente in contrasto con i principi di derivazione unionale, e in particolare con la direttiva (UE) 2019/1023 (la “Direttiva”), per le seguenti ragioni:

- la composizione negoziata e le misure protettive costituiscono parte dell’attuazione della Direttiva;
- le misure protettive hanno l’effetto di precludere l’apertura di procedure che mirano alla liquidazione del patrimonio del debitore, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva (che al par. 1 sospende gli eventuali obblighi del debitore di farne domanda previsti dalla legge nazionale e al par. 2 preclude l’apertura su domanda di creditori);

- in linea generale, pertanto, l’art. 7 della Direttiva preclude (anche) la sottoposizione all’amministrazione straordinaria, che mira alla liquidazione del patrimonio (né l’eventuale esito ristrutturativo dell’amministrazione straordinaria, possibile secondo la vigente normativa, muta la conclusione, in quanto secondo il Considerando 38 gli effetti preclusivi dell’art. 7 “dovrebbero comprendere anche le procedure che potrebbero permettere la ristrutturazione del debitore”);

- limitate sono le eccezioni a tale regola e certamente non ricorrono nel caso di specie, in cui il socio agirebbe non già nell’esercizio di un interesse pubblico, bensì – all’evidenza e come reso chiaro anche dalla tempistica di introduzione della norma in questione – per dirimere interessi di tipo privatistico nei rapporti con il socio: non è casuale che ad esempio il Corriere della Sera del 17 gennaio 2024, titoli “

”.
- secondo il testo vigente dell’art. 2 del Decreto Marzano, la legittimazione spetta ai “soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie”; la norma non contiene alcun riferimento alla natura pubblica del socio (come era invece nel testo previgente la modifica attuata con D.L. 4/2024); pertanto, (i) in primo luogo, sulla base di un’interpretazione letterale della disposizione, essa si pone in contrasto con i principi espressi dalla Direttiva, in quanto consente di presentare la richiesta di apertura dell’amministrazione straordinaria anche al socio privato di una società partecipata direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali; (ii) in secondo luogo, secondo il medesimo tenore letterale della norma, la legittimazione spetta anche al socio che non sia esso stesso un’amministrazione pubblica statale (e dunque una “pubblica autorità”), bensì sia solo partecipato da un’amministrazione





pubblica statale; ne è un esempio il caso di specie, in cui legittimata a presentare l'istanza ex art. 2, 2° comma, Decreto Marzano sarebbe , cioè una società per azioni che, pur se interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, persegue pur sempre finalità lucrative, essendo anche titolare di partecipazioni in società aventi tale scopo.

L'art. 7 della Direttiva è dotato di effetto diretto e può quindi essere invocato dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che l'abbia recepito in modo non corretto (come è accaduto nel caso di specie).

Il principio del primato del diritto dell'Unione impone al giudice nazionale l'obbligo di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nell'ambito della controversia di cui è investito. Ove non possa procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, disapplicherà all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

Per tutto quanto precede, l'art. 2, 2° comma, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 (nella sua nuova formulazione introdotta con il D.L. 18 gennaio 2024 n. 4) contiene una norma contraria all'art. 7 della Direttiva (non trovando una legittimazione nella facoltà ricavabile dal considerando 38 in capo agli Stati membri dell'UE a favore di procedure liquidatorie aperte su richiesta di una "pubblica autorità" che agisce "nell'interesse generale", posto che non riveste la qualifica di "pubblica autorità" che agisce "nell'interesse generale") e deve essere disapplicata dal giudice nazionale."

Ai sensi dell'art. 7 (2) della Direttiva 2019/1023: "La sospensione delle azioni esecutive individuali conformemente all'articolo 6 sospende, per la durata della sospensione, l'apertura, su richiesta di uno o più creditori (enfasi aggiunta), di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore".

La disposizione non appare immediatamente e precettivamente applicabile al caso di specie.

infatti, presenterebbe l'istanza – che qui si vuole inibire in via cautelare - ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 347/2003, non già in qualità di "creditore" di bensì di socio che detiene "indirettamente [...] almeno il 30 per cento delle quote societarie" di

In ogni caso, l'art. 7 (2) della Direttiva è espressamente derogabile dagli Stati membri UE "in situazioni in cui il debitore sia incapace di pagare i suoi debiti in scadenza" (art. 7 (3) Direttiva) e di tale deroga lo Stato italiano appare essersi avvalso appunto mediante l'adozione dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 347/2003.





Sul punto, il legislatore UE non ha fornito alcuna indicazione in merito alla natura dei soggetti titolati a chiedere che si dia corso alle procedure di insolvenza previste dal diritto nazionale. Ne consegue che, nel recepire l'art. 7 (3) della Direttiva, gli Stati membri sono liberi di decidere il novero di soggetti – pubblici e/o privati – creditori o soci, che possono chiedere l'attivazione delle ordinarie procedure di insolvenza.

In tal caso, quale clausola di salvezza l'A.G. potrebbe valutare di mantenere il beneficio della sospensione delle azioni esecutive se l'apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore non fosse nell'interesse generale dei creditori; ma anche in tal caso la disposizione dell'art. 7 (3) appare rispettata dalla norma nazionale in questione, di recente introduzione, in quanto nei quindici giorni successivi al decreto dell'apertura della A.S. l'intervento della A.G. è sempre fatto salvo per stabilire appunto se l'apertura della procedura è ammissibile perché vi sia una reale situazione di insolvenza che deve essere gestita mediante l'A.S., nell'interesse generale del miglior soddisfacimento dei creditori .

La normativa nazionale risulta altresì rispettosa della parte finale del Considerando 38 della Direttiva, il quale, pur non essendo dotato in sé di immediata e diretta applicabilità, chiarisce all'ultimo periodo, la possibilità per gli Stati membri UE di prevedere che *“una procedura di insolvenza possa essere aperta su richiesta di autorità pubbliche che non agiscono in qualità di creditore, ma nell'interesse generale, come un procuratore”*.

è un'“autorità pubblica”, essendo un'agenzia controllata al 100% dal MEF , non agisce in qualità di creditore di bensì di socio (“pubblico”) che detiene “indirettamente [...] almeno il 30 per cento delle quote societarie” ed appare portatrice di quell'interesse generale che ha mosso il Legislatore a circoscrivere il potere di segnalazione di cui all'art. 2, comma 2, D.L. 347/2003 ai soli “casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali [...] che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231”.

Il legislatore italiano appare poi libero di stabilire, nel rispetto del diritto euro-unitario, le forme di risanamento attuabili in relazione alle imprese strategiche di rilevanza generale, senza che vi sia un diritto acquisito da parte del debitore a risolvere la propria crisi imprenditoriale solo mediante la composizione e con gli strumenti oggi messi a disposizione dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, anche considerate le finalità e la *ratio* di recupero della vitalità dei complessi aziendali attuabile mediante l'amministrazione straordinaria.

Da tutto quanto precede emerge con chiarezza come la disciplina di cui all'art. 2, comma 2, D.L. n.





347/2003 non appare *ictu oculi* contrastare con il diritto dell'Unione Europea anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 comma 1 della Costituzione ed, in particolare, con la direttiva 2019/1023 nelle parti richiamate dalla stessa ricorrente.

3. La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Da ultimo si osserva che la scelta legislativa di non consentire l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e/o alla composizione negoziata non appare arbitraria né manifestamente irragionevole, spettando al legislatore nazionale ed alla sua discrezionalità le modalità attuative della ristrutturazione e del risanamento imprenditoriale, a salvaguardia della continuità aziendale.

Per alcune tipologie di imprese di rilevanza ed interesse generale, appare coerente la scelta di "privilegiare" la procedura di A.S. che – lungi dall'essere fin dall'esordio una procedura di carattere liquidatorio (pur essendo la liquidazione uno degli esiti ultimi possibili) – è *"la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali"* (vedi art. 1 d. lgs. N. 270/1999), da attuarsi secondo le modalità previste dall'art. 27 del citato decreto legislativo.

La previsione normativa di recente introduzione, lungi dall'essere una legge-provvedimento tesa a disciplinare un caso concreto, riguarda invece l'intero settore industriale di rilevanza strategica nazionale e quindi contempla una fattispecie generale e astratta, idonea a ricomprendere in sé una serie indefinita e ripetibile di casi simili.

Nel disciplinare l'accesso delle grandi imprese in crisi alla procedura di amministrazione straordinaria, il legislatore ha inteso assegnare una regolamentazione particolare a tutte le società 'strategiche' partecipate da amministrazioni pubbliche statali.

Ed è proprio il carattere strategico – per l'interesse nazionale - di tali società a costituire adeguata e obiettiva giustificazione della disciplina differenziata stabilita dal legislatore, rispetto a quella fissata per la generalità delle imprese in crisi; tale carattere strategico, anche in presenza delle dimensioni particolari dell'impresa, degli indici di insolvenza e della soglia quantitativa minima dei debiti e dei lavoratori subordinati, di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 347/2003, appare giustificare un trattamento differenziato non irragionevole di tali imprese ai sensi dell'art. 3 Cost., stabilendo in luogo della composizione l'immediato accesso all'amministrazione straordinaria.

Non appare poi irragionevole, alla luce del panorama legislativo del CCII, che in ottica di emersione anticipata della crisi anche affidata agli organi di vigilanza e controllo, mediante la previsione di un autonomo potere di iniziativa per l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 37 comma 2 CCII), nell'inerzia dell'organo gestorio, il socio abbia una legittimazione suppletiva a segnalare la ricorrenza





dei requisiti per l'ammissione all'A.S. che tale crisi sia volta a gestire.

Sotto altro profilo, ha sostenuto che l'art. 2, comma 2, D.L. n. 347/2003 conferirebbe "al socio di minoranza il potere di espropriare del potere di iniziativa nel procedimento il soggetto interessato, ovvero l'organo gestorio.

In realtà, l'art. 2, comma 2, D.L. n. 347/2003 – come modificato dalla novella legislativa disposta con D.L. n. 4/2024 – si limita a estendere il novero dei soggetti legittimati a presentare istanza di ammissione alla amministrazione straordinaria, inserendo, accanto all'organo amministrativo, anche il socio, diretto o indiretto, pubblico o privato, che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie.

Peraltro, tale estensione non attribuisce al socio le medesime prerogative riconosciute all'organo amministrativo: mentre quest'ultimo può immediatamente richiedere l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, il socio può, in prima istanza, soltanto segnalare all'organo gestorio la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 347/2003 e poi – ma unicamente in caso di inerzia o rifiuto da parte dell'organo amministrativo – può formulare l'istanza di ammissione.

Dunque, il potere, riconosciuto al socio, non incide direttamente sulle prerogative dell'organo gestorio, che vengono anzi del tutto salvaguardate dalla norma. Tale potere ha piuttosto carattere meramente sostitutivo (o, meglio, surrogatorio dell'inerzia) di tale organo che non provveda "pur ricorrendone i requisiti".

La norma non soltanto non espropria di prerogative l'organo gestorio, ma sembra ispirata alla tutela della impresa in senso oggettivo e delle prerogative della minoranza sociale, secondo un bilanciamento di valori che non appare irragionevole, soprattutto con riferimento ad imprese di carattere eminentemente strategico per l'economia nazionale.

La norma poi sembra costituire diretta attuazione dei principi costituzionali di cui all'art. 41 Cost., operando il bilanciamento tra i valori che tale ultima disposizione sancisce, non essendo irragionevole in astratto un limite all'esercizio della libertà di iniziativa economica motivato da ragioni di evidente utilità sociale, come, ad esempio, la tutela dei livelli occupazionali e la conservazione dei complessi aziendali di rilevanza strategica generale e nazionale, da attuarsi in specie eventualmente mediante la procedura di A.S.

Anche la dedotta questione di legittimità costituzionale appare pertanto manifestamente infondata, in disparte la necessità di dover sospendere eventualmente il presente giudizio *a quo* per l'eventuale rimessione alla Corte Costituzionale, circostanza che appare confliggere con la tutela cautelare ed urgente richiesta in questa sede dalla ricorrente.



**PQM**

RIGETTA la domanda di parte ricorrente volta a: “> *inibire, in difetto di un provvedimento giurisdizionale che accerti la sussistenza dei presupposti di legge per l’operatività dell’art. 2, 2° comma, D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 introdotto con il D.L. 18 gennaio 2024, n. 4 nella fattispecie concreta, anche in considerazione della attuale e pacifica operatività dell’art. 18, 4° comma CCII:*

a) ad *di richiedere*

— *al Ministro delle attività produttive (oggi, Ministro delle Imprese e del Made in Italy) l’emissione del provvedimento di apertura dell’amministrazione straordinaria nonché*

— *alla Camera di Commercio l’archiviazione della domanda ex art. 12 CCII n. 0000002829 presentata da in data 15 gennaio 2024;*

b) *alla Camera di Commercio di disporre l’archiviazione su richiesta di o d’ufficio della domanda ex art. 12 CCII n. 0000002829 presentata da in data 15 gennaio 2024.”;*

DICHIARA manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale.

Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, alle parti costituite tutte e all’esperto nominato

Dott. CESARE GIUSEPPE MERONI, a cura della Cancelleria.

Milano, 2 febbraio 2024

Il giudice designato
dott. Francesco Pipicelli

